

Legge regionale 05 giugno 1978 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 05/05/2003

**Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati.**

### **Art. 6**

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978 - 1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 2324 con la denominazione: << Contributi ai rimpatriati contemplati dallo articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano rientrati in Regione, sugli oneri di riscatto determinati dall' INPS, a carico degli aventi titolo a pensione >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l' esercizio 1978, cui si provvede mediante utilizzo, ai sensi del I comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1976 con l' articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 1978, n. 10.